

ROAN CAMPING HOLIDAYS

INDICI CONDIZIONI GENERALI

- Articolo 1. Definizioni
- Articolo 2. Condizioni generali
- Articolo 3. Persone assicurabili
- Articolo 4. Obblighi generali in caso di sinistri
- Articolo 5. Esclusioni dall'assicurazione
- Articolo 6. Copertura assicurativa
- Articolo 7. Perdita di diritti
- Articolo 8. Dati personali

Articolo 1 Definizioni

Nelle condizioni di assicurazione della compagnia di assicurazione valgono le seguenti definizioni: „**Compagnia di assicurazioni**“: Roan Camping Holidays BV – Altenaweg 20e, 5145 PC Waalwijk

„**Contraente**“: il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire.

„**Persona assicurato**“: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

„**Partner**“: il coniuge, il convivente more uxorio (da almeno 1 anno prima dell'inizio del viaggio), dell'**Assicurato**.

"Nella stessa **economia domestica** sono compresi i figli della **persona assicurata** fino a 27 anni che vivono nella stessa economia domestica, incluso:

bambini vivi": - minori (compresi i bambini in affidamento e i figliastri),

- figli non sposati maggiorenni che vivono nella stessa famiglia (compresi i figli adottivi e i figliastri),
- i figli non sposati che hanno raggiunto la maggiore età e che vivono lontano da casa per motivi di studio (compresi i figli in affidamento e i figliastri).

„**Familiari**“: partner e/o figli della **persona assicurata** che vivono nella **stessa economia domestica**.

„**Parenti di primo grado**“: partner, (in-)genitori, (in-)figli e genitori adottivi e/o patrigni e -bambini „ **Per „Parenti di secondo grado**“ si intendono fratelli, cognati, cognate, cognate, fratelli e sorelle adottivi e/o fratelestri, nonni e nipoti.

„**Parenti di 3° grado**“: bisnonni, pronipoti, cugini (figli di fratelli e sorelle) e zii e zie (fratelli e sorelle dei genitori)

„**Compagno di viaggio**“: una persona che viaggia insieme alla persona assicurata.

„**Viaggi privati**“: viaggi e/o soggiorni di natura ricreativa che non sono legati alla professione, all'azienda, alla posizione, agli studi, al tirocinio o ad altre attività della persona assicurata.

„**Viaggi d'affari**“ viaggi e/o soggiorni legati alla professione, all'azienda, alla posizione, agli studi, al tirocinio o ad altre attività della persona assicurata.

I termini di cui sopra sono stampati in grassetto nelle condizioni di assicurazione.

Articolo 2 Condizioni generali

2.1 **La Compagnia di Assicurazioni** concede la copertura assicurativa esclusivamente per la/e polizza/e assicurativa/e stipulata/e e/o le voci concordate, se ciò risulta dalla polizza assicurativa e/o dal prospetto delle prestazioni. La copertura assicurativa è valida fino ai massimali indicati nelle Condizioni particolari d'assicurazione e/o nel prospetto delle prestazioni, tenendo conto della durata massima che può essere indicata in questo contesto, per un numero massimo di persone e fino alla classe massima indicata.

2.2 Il numero di polizze assicurative è uguale a quello delle **persone assicurate** sulla polizza assicurativa. Una polizza assicurativa è valida solo per la persona a nome della quale è stata stipulata: Le polizze assicurative non possono essere richieste più di una volta per uno stesso evento e non sono trasferibili. Le disposizioni concordate individualmente per una persona assicurata non valgono per le altre persone assicurate, a meno che ciò non sia espressamente indicato.

2.3 Il modulo di richiesta con i dati inseriti dal **Contraente** o dalla **persona assicurata**, a mano o meno, e le eventuali informazioni scritte presentate separatamente dallo stipulante o dalla persona assicurata, fanno parte dell'assicurazione o delle assicurazioni stipulate e sono considerate parte integrante della polizza assicurativa.

2.4 **La Compagnia di Assicurazione** non è tenuta a rimborsare le spese e ha il diritto di disdire l'assicurazione o le assicurazioni stipulate senza osservare alcun termine di preavviso al momento della sua scelta se il modulo di richiesta e i dati o i dettagli separati non sono veritieri o se sono state occultate circostanze tali che l'assicurazione o le assicurazioni non sarebbero state stipulate o non sarebbero state stipulate alle stesse condizioni se la Compagnia di Assicurazione ne fosse stata a conoscenza.

2.5 **La Compagnia di Assicurazione** si riserva il diritto di recuperare da terzi i costi rimborsati (in tutto o in parte). Sono comprese le spese per le quali la persona assicurata ha diritto a prestazioni in base ad un'altra polizza d'assicurazione, legge o altro provvedimento.

2.6 Oltre alle presenti condizioni generali di assicurazione, per l'assicurazione o le assicurazioni stipulate valgono le condizioni speciali. In caso di contraddizioni tra le singole condizioni d'assicurazione, prima delle presenti condizioni generali d'assicurazione valgono le condizioni speciali d'assicurazione.

Articolo 3 Condizioni di validità delle persone assicurate

L'assicurazione non è valida se la **compagnia di assicurazione** ha già informato la **persona assicurata** che non desidera più assicurarla. In questo caso, la **compagnia di assicurazione** rimborserà il premio già pagato non appena l'assicurato ne farà richiesta.

Articolo 4 Obblighi generali in caso di sinistri

In caso di sinistri:

4.1 Quando sottoscrive il contratto, l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di fornire la documentazione richiesta. **La persona Assicurato** deve inviare il frontespizio di polizza firmato in ogni sua parte per accettazione.

4.2 **La persona assicurato** deve fare tutto il possibile per minimizzare il danno, seguire tutte le istruzioni della **Compagnia di Assicurazione** e cooperare nel miglior modo possibile, e deve evitare che possa danneggiare gli interessi della **Compagnia di Assicurazione**.

4.3 Tutte le richieste di rimborso/servizio (fino a un massimo dell'importo del rimborso/servizio) saranno trasferite **alla Compagnia di Assicurazione**. Ciò è necessario solo se la **compagnia d'assicurazione** non si è fatta carico dei diritti della **persona assicurata** fornendo la prestazione assicurativa. La persona assicurata deve **fornire alla compagnia d'assicurazione** tutte le prove delle suddette pretese.

4.4 La **persona assicurata** deve fare ogni sforzo per recuperare i soldi dall'impresa di trasporto per i biglietti non utilizzati. **La persona assicurata** deve inoltre essere in grado di fornire **alla compagnia di assicurazione** la prova che le spese di viaggio di ritorno e/o di alloggio supplementari sostenute erano necessarie. Tali prove possono comprendere necrologi, una dichiarazione firmata dal medico che cura **la persona assicurata** all'estero o nel Paese d'origine, se la persona assicurata si trova in viaggio nel Paese d'origine.

Nel caso che la persona assicurata non adempie ai suddetti obblighi, la compagnia di assicurazione non rimborserà le spese.

Articolo 5 Esclusioni

5.1 Sono esclusi dall'assicurazione:

a. Danni direttamente o indirettamente connessi alla guerra o ad eventi bellici, compresi conflitti armati, guerre civili, rivolte, tumulti, sommosse civili, rivolte e ammutinamenti. Nel caso che la **persona assicurata** subisce un danno durante uno dei suddetti eventi che non ha alcuna relazione con l'evento, **la compagnia di assicurazione** eroga le prestazioni solo se la persona assicurata può dimostrare che il danno non ha in realtà nulla a che fare con questo evento.

b. Danni direttamente o indirettamente connessi o causati dalla partecipazione o dalla partecipazione consapevole e intenzionale della **persona assicurata** a un dirottamento, alla presa di ostaggi, a uno sciopero o a un atto terroristico.

c. Perdite che sono direttamente o indirettamente connesse ad un sequestro e/o confisca.

d. Danni causati da, derivanti da o risultanti da reazioni nucleari, indipendentemente da come e dove la reazione si è verificata.

e. Danni derivanti dalla partecipazione o dalla commissione di reati o dal tentativo di commettere tali reati.

5.2 Il diritto alle prestazioni si estingue se, all'inizio del viaggio, erano note o sussistevano circostanze che potevano ragionevolmente far sorgere un diritto a prestazioni assicurative.

5.3 Il diritto alle prestazioni si estingue per l'intero credito se la persona assicurata o il suo o i suoi successori legali hanno fornito dati o fatti errati.

5.4 Il diritto alle prestazioni si estingue per una parte del credito solo se gli oggetti e/o i documenti richiesti dalla **compagnia d'assicurazione** non sono pervenuti entro 180 giorni dalla data della richiesta.

Articolo 6 Copertura assicurativa

La Compagnia assicura le prestazioni assicurative per **la persona assicurata** fintanto che quest'ultima non ha comunicato alla **Compagnia assicurativa** che devono essere fornite a favore di un'altra persona. Nel caso che **la persona assicurata** è deceduta, le prestazioni assicurative vengono versate agli eredi legali.

Articolo 7 Perdita di diritti

Nel caso che **la persona assicurata** o il suo o i suoi successori legali fanno valere un reclamo contro la **Compagnia di Assicurazione**, **la Compagnia di Assicurazione** risponderà effettuando un pagamento o un'offerta di pagamento per la liquidazione finale o rifiutando il reclamo. Il diritto della **persona assicurata** o del suo o dei suoi successori legali si estingue 180 giorni dopo che la compagnia di assicurazione ha reso nota la sua posizione (pagamento o rifiuto), a meno che non sia già stato avviato un procedimento legale.

Articolo 8 Dati personali

I dati personali vengono raccolti quando si richiede o si modifica una polizza assicurativa. Essi vengono elaborati dalla **compagnia di assicurazione** per la stipulazione e l'esecuzione di contratti di assicurazione, lo svolgimento di attività di marketing, la prevenzione e la lotta contro le frodi a danno di istituti finanziari, per analisi statistiche e per l'adempimento di obblighi di legge.

Condizioni assicurative speciali per l'assicurazione annullamento viaggio (doppia sicurezza)

Oltre alle presenti condizioni speciali di assicurazione, a questa assicurazione si applicano le condizioni generali di assicurazione.

I termini stampati in grassetto nelle presenti condizioni di assicurazione sono definiti nelle condizioni generali di assicurazione o nelle presenti condizioni di assicurazione.

INDICE

Articolo 1. Definizioni specifiche

Articolo 2. Scopo e campo di applicazione

Articolo 3. Durata della copertura assicurativa

Articolo 4. Pagamento o rimborso del premio

Articolo 5. Requisito di validità tipo di viaggio, destinazione e durata del viaggio

Articolo 6. Requisito di validità data di chiusura

Articolo 7. Somma assicurata

Articolo 8. Vantaggi per i familiari accompagnatori / accompagnatori turistici

Articolo 9. Eventi assicurati

Articolo 10. Servizi in relazione agli eventi prima della partenza

Articolo 11. Servizi relativi ad eventi durante il viaggio

Articolo 12. Vantaggi in caso di ritardo nella partenza

Articolo 13. Compagni di viaggio assicurati presso altre compagnie

Articolo 14. Obblighi particolari in caso di danno

Articolo 15. Esclusione speciale

Articolo 16. Assicurazione multipla

Articolo 1 Definizioni specifiche

Nelle presenti condizioni di assicurazione valgono le seguenti definizioni:

Viaggio: trasporto e/o soggiorno prenotato.

Prezzo del viaggio: l'importo totale dovuto e/o pagato prima dell'inizio del viaggio per le prenotazioni e Prenotazioni di trasporto e/o soggiorno.

Annullamento: il ritiro dal viaggio.

Costi di annullamento: il prezzo del viaggio (o parte di esso) dovuto o le spese di prenotazione in caso di annullamento del viaggio.

Articolo 2 Scopo e campo di applicazione

La Compagnia di Assicurazione garantisce ad ogni assicurato il rimborso di cui agli articoli da 10 a 13 fino ad un massimo della somma assicurata nel caso in cui il rimborso non sia superiore alla somma assicurata:

a. Annullamento del viaggio,

b. Annullamento o interruzione del viaggio,

c. Ricovero in ospedale durante il viaggio,

d. Inizio tardivo del viaggio,

se ciò è la conseguenza diretta per la persona assicurata di uno degli eventi assicurati di cui all'articolo 9.

Articolo 3 Durata della copertura assicurativa

La copertura assicurativa decorre dalla data di emissione della polizza.

e termina immediatamente dopo la fine del viaggio indicata sulla polizza assicurativa o immediatamente alla data di annullamento o di conclusione del viaggio. La copertura assicurativa decorre dalla data di emissione della polizza.

Articolo 4 Pagamento o rimborso del premio

Il contraente o la persona assicurata deve pagare il premio e le spese entro il termine indicato **dalla compagnia di assicurazione** o dal rappresentante da essa nominato. In caso contrario, non esiste alcuna copertura assicurativa. Resta tuttavia in vigore l'obbligo di pagare il premio, le tasse e l'imposta sulle assicurazioni.

Con riserva di annullamento del viaggio da parte del tour operator, non vi è alcun diritto al rimborso del premio e delle spese.

Articolo 5 Condizioni di validità Tipo di viaggio, destinazione e durata

L'assicurazione si applica sia ai viaggi privati che ai viaggi d'affari con destinazioni in tutto il mondo ed ha una durata massima di 180 giorni.

Articolo 6 Condizioni di validità Data di chiusura

L'assicurazione è valida solo se stipulata entro 7 giorni dalla prenotazione del viaggio.

Articolo 7 Somma assicurata

La somma massima assicurata corrisponde al prezzo totale del viaggio indicato nella polizza assicurativa, con un valore economico non superiore a € 10.000 per Assicurato.

Articolo

Articolo 8 Prestazioni per i familiari/ compagni di viaggio

Presupposto per le prestazioni ai familiari e ai compagni di viaggio è la stipula di un'assicurazione contro l'annullamento del viaggio con la compagnia di assicurazione per lo stesso viaggio.

Articolo 9 Rimborso della penale addebitata o della caparra

Confirmatoria versata a seguito di rinuncia o modifica al viaggio per:

9.1 Decesso, malattia grave, incluse epidemie e malattie pandemiche o infortunio grave della **persona assicurata**, a condizione che ciò sia stato stabilito dal medico curante al più tardi 24 ore dopo l'annullamento.

9.2 Morte, malattia mortale a giudizio del medico o infortunio mortale di un parente di 1°, 2° o 3° grado della **persona assicurata**.

9.3 (Clausola di assistenza di 1° grado) Cure urgenti di un parente di 1° grado della **persona assicurata** da parte della **persona assicurata** a seguito di un infortunio o di una malattia inattesa (peggioramento di una malattia esistente) e l'assenza di una persona diversa dalla **persona assicurata** che possa fornire tali cure.

9.4 Operazione inattesa e necessaria dal punto di vista medico di un familiare della **persona assicurata** che non viaggia con la persona assicurata; questo evento non è coperto se il familiare interessato è in lista d'attesa per l'operazione.

9.5 Funzionamento della **persona assicurata** in relazione a un trapianto di un organo donatore.

9.6 Danni materiali all'abitazione dell'Assicurato a seguito di incendio, furto con scasso o di avverse condizioni meteorologiche, tali da rendere necessaria la sua presenza

9.7 Danni all'alloggio della **persona assicurata** causati da incendio, esplosione, tempesta, fulmine o inondazione, in seguito ai quali la presenza della persona assicurata nell'alloggio è diventata impossibile; una condizione per questo è che il proprietario/locatore dell'alloggio in questione abbia rifiutato il rimborso delle spese.

9.8 Stato di gravidanza della **persona assicurata** se è stata accertata dal medico / specialista che l'ha in cura.

9.9 Licenziamento inaspettato dal lavoro della **persona assicurata** dopo un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per cui la persona assicurata deve presentare un'autorizzazione di disdetta rilasciata per motivi di gestione aziendale.

9.10 Lo smarrimento o il danneggiamento del mezzo di trasporto privato con cui doveva essere effettuato il viaggio, entro 30 giorni prima della partenza o durante il viaggio verso la destinazione, a causa di una circostanza esterna come il furto o l'incidente, l'incendio o l'esplosione, a condizione che il mezzo di trasporto non potesse essere riparato o sostituito prima della partenza.

9.11 Inizio del rapporto di lavoro con almeno 20 ore di lavoro alla settimana per un periodo di almeno 6 mesi o a tempo indeterminato dopo che la **persona assicurata** e i diplomati della scuola sono diventati disoccupati aventi diritto alle prestazioni, a condizione che la data di inizio del viaggio sia successiva al 31 maggio successivo all'anno in cui ha avuto luogo il diploma scolastico; il presupposto per questo è che il rapporto di lavoro inizi entro 90 giorni prima della fine del viaggio.

9.12 La ripetizione obbligatoria di un esame che la **persona assicurata** non ha superato durante il viaggio, per cui è impossibile rinviare la ripetizione; il presupposto è che la ripetizione sia di un esame al termine di una formazione scolastica della durata di diversi anni.

9.13 Incompatibilità della **persona assicurata** con le vaccinazioni e i medicinali prescritti per il viaggio.

9.14 Acquisizione inaspettato di un alloggio in affitto il cui periodo di locazione inizia durante il viaggio o entro 30 giorni prima dell'inizio del viaggio; a tal fine è necessario che la persona assicurata possa presentare un contratto di locazione ufficiale che lo indichi chiaramente.

9.15 Scioglimento definitivo del matrimonio della **persona assicurata** e presentazione di una causa di divorzio dopo la prenotazione del viaggio; la cessazione dell'unione civile registrata in vigore al momento della stipula dell'assicurazione è considerata equivalente allo scioglimento definitivo di un matrimonio. La domanda di divorzio o di scioglimento dell'unione civile deve essere presentata al più tardi entro 4 settimane dalla cancellazione.

9.16 Mancato ottenimento inaspettato del visto necessario per la **persona assicurata**, a meno che la **persona assicurata** non riceva il visto perché lui o il suo rappresentante hanno richiesto il visto troppo tardi.

9.17 Decesso, malattia mortale o infortunio mortale dell'animale domestico della **persona assicurata** (ciò vale esclusivamente per cani, gatti o cavalli) entro 7 giorni prima dell'inizio del viaggio; in caso di annullamento, oltre ai consueti documenti, deve essere presentato un certificato medico o un certificato di morte di un veterinario, che deve anche dimostrare che l'animale domestico in questione era in buona salute al momento della stipula dell'assicurazione.

9.18 Furto, perdita o smarrimento dei documenti di viaggio della **persona assicurata** necessari per il viaggio il giorno dell'inizio del viaggio; il presupposto è che la persona assicurata denunci l'accaduto alla polizia sul posto immediatamente dopo l'evento. Una conferma di questo rapporto deve essere presentata alla compagnia di assicurazione.

9.19 Ritardo di un mezzo di trasporto pubblico (nave, autobus, treno o aereo) utilizzato per raggiungere la destinazione durante il viaggio dal Paese di origine, motivo per cui la persona assicurata parte in un momento e/o in una data successiva o raggiunge la destinazione più tardi di quanto indicato sul biglietto o sui documenti di viaggio.

9.20 La **persona assicurata** o uno dei **compagni di viaggio** è risultato positivo al Covid-19.

Articolo 10 Prestazioni in relazione a eventi che si verificano prima dell'inizio del viaggio

Se la persona assicurata deve annullare il viaggio in seguito a uno degli eventi di cui agli articoli da 9.1 a 9.9, **la compagnia d'assicurazione** rimborsa la **persona assicurata** e i membri della sua famiglia che viaggiano con lui, e un massimo di 3 famiglie che viaggiano con lui e 3 compagni di viaggio (non familiari) oppure un massimo di 6 compagni di viaggio (non familiari):

- 10.1 le spese di annullamento dovute all'operatore turistico, all'impresa di trasporto o al locatore; in caso di locazione, tali spese vengono rimborsate solo se la locazione a terzi (in tutto o in parte) non è stata possibile
- 10.2 le spese per il cambio di prenotazione ad una data successiva, che impedisce una cancellazione completa,
- 10.3 un eventuale aumento del prezzo originale del viaggio in caso di annullamento parziale del soggiorno in hotel o appartamento, se non tutte le persone assicurate annullano, anche se non saranno rimborsate più delle spese addebitate per l'annullamento.

Articolo 11 Servizi in relazione ad eventi che si verificano durante il viaggio

11.1 Annullamento o interruzione del viaggio

Se **la persona assicurata** ritorna al suo luogo di residenza o di soggiorno in seguito a uno degli eventi elencati negli articoli da 9.1 a 9.8 prima della data originariamente prevista per il viaggio di ritorno, **la compagnia d'assicurazione** rimborserà

Nel caso di "assicurazione annullamento viaggio a doppia sicurezza":

la persona assicurata e i familiari al seguito e un massimo di 1 accompagnatore:
la somma totale assicurata.

In deroga all'articolo 11.1, si applica quanto segue:

- Se **la persona assicurata** ritorna prematuramente in un veicolo a motore privato, la persona assicurata e tutti i **familiari / compagni di viaggio** che viaggiano in questo veicolo a motore privato hanno diritto alle prestazioni.
- In caso di decesso della **persona assicurata**, sussiste un diritto alle prestazioni per i familiari accompagnatori e per un massimo di 3 famiglie accompagnatrici e 3 compagni di viaggio (nessun familiare) oppure un massimo di 6 compagni di viaggio (nessun familiare).

11.2 Ricovero in ospedale durante il viaggio

Se la persona assicurata viene ricoverata in ospedale durante il viaggio, **la compagnia d'assicurazione** rimborserà l'importo:

in caso di "assicurazione annullamento viaggio a doppia sicurezza" e se **la persona assicurata** è stata ricoverata in ospedale per più di 72 ore consecutive: la persona assicurata e i familiari accompagnatori e al massimo 1 accompagnatore: la somma totale assicurata.

Articolo 12 Prestazioni in caso di ritardo nell'inizio del viaggio

Se, nel caso di un viaggio di durata superiore a 3 giorni, si verifica un ritardo nella partenza dal Paese di origine o nell'arrivo alla prima destinazione (ai sensi dell'art. 9.20), la Compagnia pagherà una somma proporzionale in base alla somma assicurata. Si applicano i seguenti limiti massimi:

- 8-20 ore di ritardo: 1 giorno sostituito
- Da 20 a 32 ore di ritardo: 2 giorni sostituiti
- 32 ore di ritardo o più: 3 giorni sostituiti

Articolo 13 Compagni di viaggio assicurati presso altre compagnie

Il diritto a una prestazione assicurativa ai sensi dell'articolo 10 o 11 sussiste anche quando si verifica un evento assicurato ai sensi della presente assicurazione che riguarda un **compagno di viaggio** non assicurato presso la **Compagnia di assicurazione**. Questa copertura vale solo se **il compagno di viaggio** in questione avrebbe viaggiato da e per **la persona assicurata** e la persona assicurata avrebbe diritto a una copertura assicurativa per queste spese se il compagno di viaggio fosse stato assicurato presso la compagnia di assicurazione. Il compagno di viaggio in questione deve disporre di una propria assicurazione di annullamento del viaggio valida, che non comprende il diritto alle prestazioni per le spese sostenute dalla **persona assicurata**.

Articolo 14 Obblighi particolari in caso di danno

In caso di sinistro, la persona assicurata o il suo o i suoi successori legali devono intraprendere le seguenti azioni:

14.1 In caso di (eventuale) annullamento del viaggio, questo deve essere comunicato immediatamente (al più tardi entro 3 giorni lavorativi dall'evento assicurato) all'agenzia con cui è stato prenotato il viaggio.

14.2 L'avviso di sinistro e la polizza assicurativa devono essere presentati alla **compagnia di assicurazione** entro 14 giorni dall'annullamento del viaggio o dopo la fine del viaggio.

14.3 È consentito che l'urgente necessità di annullare o interrompere o interrompere il viaggio sia sottoposta alla valutazione del perito medico della **Compagnia di Assicurazione**.

14.4 Il diritto alle prestazioni assicurative deve essere dimostrato alla compagnia d'assicurazione presentando una dichiarazione. La dichiarazione del datore di lavoro, la dichiarazione dei costi di annullamento e qualsiasi altra prova e informazione che la **Compagnia di Assicurazione** ritenga necessaria possono servire come tali dichiarazioni.

14.5 Se **la Compagnia di Assicurazioni** lo ritiene necessario, verrà visitato un medico legale nominato dalla Compagnia di Assicurazioni. Se la persona assicurata deve interrompere il viaggio per motivi medici, deve fornire una dichiarazione del medico locale che ha raccomandato il rientro anticipato. Questa dichiarazione deve

dichiarare che il ritorno anticipato era necessario dal punto di vista medico e che il trattamento in loco non era possibile.

Se i suddetti obblighi non vengono adempiuti o non vengono adempiuti in tempo, non sussiste alcun diritto a prestazioni assicurative.

Articolo 15 Esclusione speciale

L'assicurazione non copre se, al momento della stipula dell'assicurazione, erano note o esistenti circostanze che facevano prevedere l'annullamento, l'interruzione o la rottura del viaggio.

Articolo 16 Assicurazione multipla

Nel caso in cui, oltre a questa assicurazione, esiste una richiesta di rimborso o di prestazione in base ad un'altra assicurazione, legge o altra misura (eventualmente anche più vecchia), questa assicurazione vale solo all'ultimo posto. In questo caso, possono essere rimborsati solo i danni che superano l'importo che può essere richiesto altrove.